

CAMERA DEI DEPUTATI N. 998

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FALCIER, AZZOLINI, GARAVAGLIA, ASTORI, BIANCHINI,
ARMELLIN, FRANCHI ROBERTO, REBULLA, RAVASIO,
CORSI, DEL MESE, DELL'ANDRO**

Presentata il 14 dicembre 1983

Obbligatorietà dell'iscrizione del gruppo sanguigno sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le più recenti statistiche sull'infortunistica stradale, sul lavoro e le casistiche che risultano dalle indagini relative ad ogni istante della vita quotidiana, l'accresciuto aumento delle vittime in genere, ripropongono una urgente necessità di interventi legislativi atti a sopperire ed a soccorrere sommariamente chi abbia urgenza di un pronto intervento.

La lodevole obbligatorietà dell'assicurazione è stata predisposta con provvedimenti di legge per la motorizzazione, ma è precipuo, collaterale ed a volte essenziale, quale utile indicazione, l'essere a conoscenza di chi soccorre, del gruppo sanguigno del soggetto colpito. Di qui la necessità dell'inserimento sulle patenti di guida e sui documenti di riconoscimento in genere, del gruppo sanguigno di appartenenza del possessore.

Riteniamo che pur valide iniziative parlamentari in tal senso siano state presentate, ma non attuate. Si deve tenere conto che non solo possono avere neces-

sità, negli incidenti stradali, i conducenti, ma anche in quelli normali sul lavoro gli infortunati, i pedoni e tutti coloro che abbisognano di un primo, ed a volte necessario intervento.

La prevenzione in materia di sicurezza stradale che il competente Ministero, con avvedutezza, presenta agli utenti della strada, si deve identificare non solo con gli stessi, ma anche con quelli che non usano il mezzo meccanico. Nella immediatezza dei problemi sociali della nostra epoca non deve essere sconosciuto quello del soccorso reciproco e dell'inserimento, in questo, di mezzi e di più reali, pronti ed efficaci materiali aggiuntivi.

Riteniamo che l'iscrizione sul documento di riconoscimento del gruppo sanguigno di appartenenza permetta un immediato quanto doveroso, mezzo di soccorso e che l'approvazione di questa proposta di legge (ripetutamente presentata nelle passate legislature), debba incontrare una rispondenza, una giusta adesione ed una urgente approvazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Le amministrazioni competenti devono indicare — al momento del rilascio — sui documenti di identità e sulle patenti di guida il gruppo sanguigno cui appartengono i richiedenti, risultante da certificati rilasciati dall'autorità sanitaria.

ART. 2.

È fatto obbligo a tutti coloro che già possiedono documenti di identità e patenti di guida di far iscrivere sugli stessi, entro un anno dalla entrata in vigore della presente legge, l'indicazione del gruppo sanguigno di appartenenza, richiedendo alle unità sanitarie locali di residenza, il rilascio del certificato di cui all'articolo 1.

ART. 3.

Coloro che non ottemperano all'obbligo di cui al precedente articolo 2 sono puniti con l'ammenda da lire 10.000 a lire 100.000.